



COMUNE DI LORIA

Provincia di Treviso

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENTIVO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

N. 15 DEL 02/04/2024

OGGETTO: Ordinanza di istituzione senso unico alternato nel tratto stradale dal civ. 12 al civ. 30 di via Giovanni Falcone, interessato dai lavori di sostituzione cavi in canalizzazioni esistenti da parte dell'Impresa Zecca S.r.l. di Bottanuco (BG) Via Vienna 50-52, per conto di e-distribuzione S.p.A., dal giorno 08.04.2024 al giorno 30.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, giusto il decreto Sindacale di nomina n. 7 del 29.12.2023;

Vista la richiesta del 25.03.2024 pervenuta al protocollo comunale in data 26.03.2024 al n. 5137, inoltrata dall'Impresa Zecca S.r.l. di Bottanuco (BG) Via Vienna 50-52, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'istituzione del senso unico alternato nel tratto stradale dal civ. 12 al civ. 30 di via Giovanni Falcone, per effettuare in sicurezza i lavori di sostituzione dei cavi in canalizzazioni già esistenti, per conto di e-distribuzione S.p.A.;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

Visti:

- il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;
- il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- gli artt. 5 e 6 del vigente Codice della Strada;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, e successive modifiche ed integrazioni e la L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

l'istituzione del senso unico alternato nonché divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli, nel tratto stradale dal civ. 12 al civ. 30 di via Giovanni Falcone per l'esecuzione dei lavori di sostituzione dei cavi elettrici a cura dell'Impresa Zecca S.r.l. di Bottanuco (BG) per conto di e-distribuzione S.p.A., **dal giorno 08.04.2024 al giorno 30.04.2024** dalle ore 8.00 alle ore 18.00, escluso festivi e prefestivi, alle seguenti condizioni:

- l'utilizzo della sequenza di segnali stradali previsti nello schema segnaletico e di cantiere codificato dalle tavole n.65 (in caso di movieri), n.66 (in caso di semafori) e n. 67 (in corrispondenza di intersezioni) del D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea";
- nel caso si formino code di veicoli superiori a 100 mt o che interessino le intersezioni a rotatoria, si impone l'utilizzo del moviere e il semaforo deve essere posto in lampeggio, fino allo smaltimento delle code;
- durante i cicli del semaforo, l'attesa del rosso non dovrà superare i due minuti;
- la segnaletica, che evidenzia e regola il senso unico alternato, dovrà essere esposta esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori;
- qualora i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere e dovrà essere lasciata libera di insidie e manomissioni che comportino pericolo per la mobilità;
- i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente sullo stesso lato della strada, non devono essere presenti cantieri su entrambi i lati della strada;
- l'estesa del cantiere regolato con semaforo non dovrà mai essere superiore a 100 metri e nel caso sia ivi compresa una intersezione con altra viabilità, questa deve essere obbligatoriamente regolata con apposito moviere;



COMUNE DI LORIA

Provincia di Treviso

- provvedere all'oscuramento di tutta la segnaletica in contrasto col presente provvedimento;
- provvedere a proteggere e segnalare adeguatamente i tratti dove si eseguono le lavorazioni ed eliminare tutte le insidie che possono costituire pericolo per gli utenti;
- a fine lavori, ripristinare lo stato dei luoghi.

Responsabile unico del cantiere per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente Ordinanza è l'Impresa Zecca S.r.l. di Bottanuco (BG) Via Vienna 50-52, p.i./c.f. 00618420145.

Possono derogare alla presente Ordinanza i mezzi in servizio di Polizia e Soccorso.

La ditta suddetta è tenuta a rispettare eventuali disposizioni integrative impartite dalla Polizia Locale e/o dal personale dei servizi stradali di cui all'art. 12 del C.d.S., qualora le ritenessero necessarie al fine di migliorare la sicurezza stradale o la fluidità del traffico.

Si declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza, rimanendo sollevati da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti.

Dovrà essere sempre garantita ai frontisti e agli aventi diritto, la possibilità di accedere od uscire liberamente dalle proprie abitazioni con i veicoli da loro condotti, nel rispetto della sicurezza stradale.

L'ufficio messi notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

La presente Ordinanza deve intendersi rilasciata solo ed esclusivamente ai sensi del Codice della Strada per la sospensione e/o limitazione del traffico veicolare, salvo diritti di terzi, e non sostituisce eventuali altri provvedimenti di altri Enti eventualmente necessari per l'attività di cui trattasi.

A norma dell'art. 3, comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune o in alternativa, entro lo stesso termine all'Ispettorato Generale per la Circolazione e La Sicurezza Stradale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE